



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 31/03/2017

Oggetto: **TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2017**

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno trentuno del mese di **Marzo**, alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO		X
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO	X		13.	DE NISI GLENDA	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA	X		15.	GIOSAFAT SCADUTO		X
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID		X	18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA	X		20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						14	3

ne risultano **PRESENTI** n. 14 e **ASSENTI** n. 3.

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

Durante la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno esce dall'aula il Consigliere Comunale Maffei Veronica. La seduta prosegue pertanto con n. 13 Consiglieri presenti e n. 4 Consiglieri assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone dalla stessa data del 1° gennaio 2014 l'abrogazione e soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

VISTO che dai comma 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con alcune esclusioni opportunamente descritte quali le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

DATO ATTO che ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che il generico riferimento all'autorità competente deve intendersi come l'ente le cui funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in attesa che entri in funzione l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa prevista dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, l'approvazione del piano finanziario compete al

Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 (ALLEGATO A), redatto nell'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" in cui sono stati determinati i costi del servizio ripartiti in costi fissi e costi variabili, secondo categorie così riassumibili:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

DATO ATTO che il predetto piano finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe del tributo e per il loro adeguamento annuo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTO lo schema di Piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, redatto nell'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 8 del D.P.R. n.158 27.04.1999, in cui sono stati determinati i costi del servizio ripartiti in costi fissi e costi variabili (allegato A);

VISTA la delibera del C.C. n. 91 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto;

Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità contabile;

Prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Comunale Turini Graziano. La seduta prosegue pertanto con n. 12 Consiglieri presenti e n. 5 Consiglieri assenti.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (De Nisi, Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, il piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 e la ripartizione fra costi fissi e variabili, come da Allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal D.M. del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 211/2011.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 8;

voti contrari n. 4 (De Nisi, Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuiti nessuno;

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.